

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO VITTORIO

Nella seduta dell'11/12/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce che, in qualità di proprietaria di un'unità immobiliare facente parte di un condominio, ha chiesto al relativo amministratore la consegna degli "estratti conto condominiali relativi al bilancio 2013"; l'amministratore non ha evaso la predetta richiesta; si è rivolta all'intermediario al fine di ottenere la consegna dei citati estratti conto; l'intermediario non ha consegnato i citati estratti conto; è applicabile al caso di specie la decisione dell'ABF n. 814/2011. La ricorrente chiede, in qualità di condomino, di disporre la consegna da parte dell'intermediario di copia degli estratti conto del proprio condominio relativi alla gestione del 2013.

L'intermediario ha controdedotto che il diritto del condomino di ottenere copia degli estratti conto del condominio è esercitabile esclusivamente per il tramite dell'amministratore del condominio; è applicabile al caso de quo il comma 7 dell'art. 1129 del codice civile nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 220 dell'11.12.2012; è applicabile alla vicenda in questione la decisione dell'ABF n. 400/2014.



DIRITTO

Il Collegio ritiene che si debba applicare, al caso che ci occupa, l'art. 1129, comma 7, cod. civ., il quale dispone che *“L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”*. Peraltro, considerato che il testo della disposizione è stato così sostituito dall'art. 9, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013, il precedente di questo ABF, quale citato dalla ricorrente, non ha più pregio dopo la novità di legge.

Il Collegio ritiene che la lettura della nuova disposizione sia di incontrovertibile evidenza e che, pertanto, la ricorrente non sia legittimata a chiedere la documentazione relativa al conto del condominio direttamente alla banca, ma che, invece, ciò possa e debba fare esclusivamente per il tramite dell'amministratore. In questo senso, peraltro, il Collegio di Milano si è già espresso con decisione n. 400/2014.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA